



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1553

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Ulteriori modificazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1788 di data 6 novembre 2020, modificata con deliberazioni n. 684 di data 3 maggio 2021 e n. 506 di data 31 marzo 2022 avente ad oggetto "Progetto denominato "Voucher sportivo per le famiglie". Criteri e modalità per la concessione di contributi alle famiglie numerose beneficiarie della quota B1) e alle famiglie beneficiarie della quota A) dell'assegno unico provinciale (rispettivamente articolo 2, comma 2 lettera a) e articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15- 68/Leg.) per la fruizione di servizi sportivi. Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, articolo 6 bis.

Il giorno **25 Agosto 2023** ad ore **08:30** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

ASSESSORE

**MATTIA GOTTARDI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Con deliberazione n. 1788 di data 6 novembre 2020, modificata con deliberazioni n. 684/2021 e n. 506/2022, la Giunta provinciale ha approvato i criteri per la concessione di contributi alle famiglie numerose beneficiarie della quota B1) e alle famiglie beneficiarie della quota A) dell'assegno unico provinciale per la fruizione di servizi sportivi tramite voucher.

A seguito di un periodo a carattere sperimentale, sono emerse alcune criticità legate alla gestione amministrativa del progetto che risulta ora opportuno correggere e modificare.

In particolare, si rende necessario integrare con un'ulteriore comma l'articolo 2 dei criteri specificando in maniera precisa la tipologia e la durata dei corsi sportivi (che non possono essere rappresentati da acquisti di pacchetti di lezioni da gestire in autonomia o da iscrizioni effettuate in tempi diversi rispetto alla durata della normale stagione sportiva), nel senso che risulta opportuno prevedere la durata stagionale dei corsi rispetto alle singole discipline sportive.

Si rende opportuno sostituire altresì il comma 1. dell'articolo 5 ovvero togliere l'obbligo per le Associazioni sportive di presentare il piano dell'offerta formativa sportiva in quanto, a seguito di alcuni incontri di formazione organizzati sul territorio provinciale anche in collaborazione con il CONI Trento, è emersa la difficoltà da parte delle Associazioni aderenti al progetto e a quelle interessate ad aderire, di presentare annualmente il piano dell'offerta formativa sportiva in quanto la maggior parte delle Associazioni sportive sono rappresentate da personale che presta servizio a titolo di volontariato. Inoltre è opportuno tenere in considerazione anche il fatto che il piano dell'offerta formativa sportiva viene richiesto alle Associazioni sportive in sede di accreditamento, essendo lo stesso il principale requisito obbligatorio per l'ottenimento della certificazione "Family in Trentino". Per tali motivazioni si ritiene opportuno prevedere l'obbligo, da parte delle Associazioni sportive aderenti al progetto, di partecipare ogni anno ad almeno un incontro formativo organizzato dall'Agenzia per la coesione sociale, a seconda delle tematiche trattate anche in collaborazione con il CONI Trento, su tematiche diverse riguardanti il settore sportivo. Inoltre risulta altresì necessario aggiornare, in relazione al comma 2. dell'articolo 5, la scadenza di presentazione delle domande di adesione al progetto da parte delle Associazioni sportive interessate e precisamente dal 10 marzo al 15 aprile di ogni anno invece che dal 1 marzo al 10 aprile.

Si rende altresì necessario dare la possibilità alle famiglie di cambiare l'Associazione sportiva scelta in sede di domanda di contributo prima dell'approvazione delle graduatorie, e comunque nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre di ogni anno, tramite consegna a mano, tramite pec o tramite raccomandata A/R., all'Ente presso il quale è stata presentata la domanda di contributo e, per conoscenza, alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, purché venga scelta un'Associazione sportiva avente sede legale nell'ambito del medesimo Ente precedentemente prescelto, consentendo in tal modo ai singoli minorenni di fare scelte più rispondenti alle loro aspettative.

Risulta inoltre opportuno aggiornare l'articolo 9, comma 1 dei criteri riferito al termine massimo di conclusione del procedimento amministrativo per l'approvazione delle graduatorie precedentemente fissato in 90 giorni, aggiornandolo a 150 giorni.

Con riferimento all'articolo 9, comma 7 dei criteri, per quanto riguarda le modalità di pagamento ai singoli Enti, risulta opportuno dare la possibilità agli stessi, previa comunicazione tramite pec alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 ottobre di ogni anno, di optare per la liquidazione dell'intero importo in unica soluzione invece che per la liquidazione dell'acconto e del saldo.

Si rende anche necessario rivedere la percentuale di frequenza di ogni singolo minorenne ai corsi sportivi, ai fini della concessione del contributo, aggiornando la percentuale di frequenza al

corso di formazione sportiva dall'80% al 70% al fine di consentire a più minorenni di percepire il contributo. Per tali motivazioni si rende necessario modificare sia l'articolo 10, comma 1. che l'articolo 11, comma 2. aggiornando la percentuale di frequenza al corso di formazione sportiva.

Si rende altresì opportuno meglio specificare all'articolo 11, comma 1. dei criteri, nelle parti riferite all'acconto e al saldo del contributo, che ai fini del calcolo della percentuale di frequenza di ogni singolo soggetto minorenne beneficiario non viene calcolata l'assenza per malattia ed infortunio, documentata da apposita certificazione.

Si rende opportuno anche precisare che ogni variazione che comporta la decadenza dal contributo intervenuta successivamente all'erogazione dell'acconto (ritiro o rinuncia) viene recepita, con apposito provvedimento, in sede di quantificazione delle somme di cui all'articolo 10, comma 2 dei criteri e comunque successivamente all'espletamento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, riguardanti la verifica della percentuale di frequenza da parte di ciascun beneficiario, come previsto dall'articolo 10, comma 2 dei medesimi criteri.

Infine risulta necessario modificare i criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1788 di data 6 novembre 2020 e ss.mm. al fine di definire i soggetti tenuti alla restituzione delle somme nel caso di decadenza del contributo e specificare altresì quali siano le ipotesi di revoca/decadenza (es. rinuncia o mancata frequenza). Si prevede pertanto che la struttura provinciale competente in materia di politiche familiari disponga la revoca del contributo nei confronti dei soggetti beneficiari e che il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipo non spettanti avvenga nei confronti dei Comuni/Comunità/Enti delegati nelle ipotesi in cui il richiedente non abbia già ricevuto il contributo mediante il pagamento della quota di iscrizione ridotta (es. mancata iscrizione).

Nel caso in cui la decadenza del contributo avvenga per il mancato rispetto della frequenza minima e comunque in tutte le ipotesi in cui il genitore del minorenne abbia beneficiato del contributo mediante il pagamento ridotto della quota di iscrizione, le somme non spettanti devono essere restituite dagli Enti di cui all'articolo 4 dei criteri alla Provincia autonoma di Trento, previa notifica dell'atto di decadenza. Qualora, nel rispetto dell'articolo 11, comma 2 dei criteri, si presenti l'ipotesi di insoluto la Provincia, previa notifica al responsabile del minorenne di una diffida ad adempiere, attiverà, per la parte di competenza, la riscossione coattiva secondo quanto previsto dall'articolo 51 della legge provinciale n. 7/1979 con l'addebito di interessi e spese.

Ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità", in particolare l'articolo 6 bis, commi 1 e 2;

- visto il Regolamento generale sulla protezione dei dati approvato con il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- visto il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 e da ultimo dalla legge n. 205 di data 3 dicembre 2021 che ha previsto che la base giuridica del trattamento dati personali, compresa la comunicazione e la diffusione degli stessi, possa essere costituita anche da atti amministrativi;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 54 di data 25 gennaio 2019 concernente “Regolamento UE 2016/679 e Decreto Lgs. 196/2003 aggiornato. Approvazione della policy in materia di privacy e misure di sicurezza informatica della Provincia e della principale modulistica in uso” e la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2220 di data 16 dicembre 2021 con la quale è stato riapprovato l’Allegato B della deliberazione della Giunta provinciale n. 54/2019;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 “Legge del personale della Provincia”;
- visto l’articolo 39, comma 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”;
- visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2023/2025 della Provincia autonoma di Trento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 121 di data 31 gennaio 2023;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1788 di data 6 novembre 2020, modificata con deliberazioni della Giunta provinciale n. 684 di data 3 maggio 2021 e n. 506 di data 31 marzo 2022;
- viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 257 di data 21 febbraio 2020, n. 902 di data 28 maggio 2021, n. 1090 di data 25 giugno 2021 e n. 2322 di data 23 dicembre 2021 recanti “Modifiche all’atto organizzativo della Provincia”;
- visto l’articolo 10 del Regolamento approvato con DPGP 26 marzo 1998, n 6-78/Leg. recante “Funzioni della Giunta provinciale e funzione amministrativa dei dirigenti”;
- visti gli articoli 53 e 56 e l’Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

1. di aggiungere, per le motivazioni esposte in premessa, all’articolo 2 dei criteri un’ulteriore comma come di seguito riportato:  
 “2. I corsi ammissibili a contributo devono prendere in considerazione il periodo temporale riferito alla stagione sportiva della disciplina della Federazione di riferimento e non possono riguardare lezioni singole o pacchetti di lezioni gestiti in autonomia.”;

2. di sostituire, per le motivazioni citate in premessa, il comma 1 dell'articolo 5 dei criteri aggiornati con deliberazione n. 506 di data 31 marzo 2022, nella maniera seguente:  
“Le Associazioni sportive che aderiscono al progetto hanno l'obbligo di partecipare annualmente ad almeno un incontro di formazione organizzato dall'Agenzia per la coesione sociale, a seconda delle tematiche trattate anche in collaborazione con il CONI Trento, su tematiche diverse riguardanti il settore sportivo”;
3. di sostituire, al comma 2. dell'articolo 5 e per le motivazioni citate in premessa, le parole “tra il 1 marzo e il 10 aprile” con le parole ”tra il 10 marzo e il 15 aprile”;
4. di aggiungere, per le motivazioni citate in premessa, all'articolo 7 dei criteri il comma 3. bis come di seguito indicato:  
“ 3. bis. Le famiglie, nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 settembre di ogni anno, previa comunicazione ufficiale tramite consegna a mano, tramite pec o tramite raccomandata A/R., da trasmettere all'Ente presso il quale è stata presentata domanda di contributo e, per conoscenza, alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, possono cambiare la scelta dell'Associazione sportiva aderente al progetto e della relativa disciplina purché la sede legale dell'Associazione sportiva prescelta sia nell'ambito del medesimo Ente precedentemente prescelto.”;
5. di aggiornare all'articolo 9, comma 1 dei medesimi criteri il termine di “90 giorni” con il termine di “150 giorni”;
6. di sostituire, per le motivazioni citate in premessa, il comma 7. del medesimo articolo 9 con il seguente:  
“7. A seguito dell'approvazione delle graduatorie e della concessione dei relativi contributi ai soggetti minorenni beneficiari, la struttura provinciale competente in materia di politiche familiari eroga agli Enti di cui all'articolo 4, in qualità di beneficiari alternativi, l'anticipo pari al 70% dell'importo concesso e il saldo, pari al restante 30%, nell'anno successivo a quello di approvazione delle graduatorie, previa verifica di quanto previsto all'articolo 10, comma 2. dei criteri.”;
7. di aggiungere all'articolo 9 dei criteri il comma 7 bis) come di seguito indicato:  
“7. bis. Per quanto riguarda le modalità di pagamento ai singoli Enti, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 ottobre di ogni anno, previa comunicazione tramite pec o tramite consegna a mano, alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, gli stessi possono optare per la liquidazione dell'intero importo in unica soluzione invece che per la liquidazione dell'acconto e del saldo.”;
8. di aggiornare la percentuale di frequenza ai corsi di formazione sportiva dall'80% al 70% agli articoli 10, comma 1. e 11, comma 2.”;
9. di sostituire, per le motivazioni citate in premessa, l'articolo 11, comma 2 nel modo seguente:  
“Il mancato rispetto della percentuale di frequenza pari al 70% (determinata senza tenere conto delle assenze per malattia ed infortunio, opportunamente documentate da apposita certificazione) dell'intero corso sportivo da parte del soggetto minorenne o equiparato, comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo per gli Enti di cui all'articolo 4, in qualità di beneficiari alternativi, di restituire alla Provincia il contributo indebitamente percepito, previa notifica del provvedimento di decadenza adottato dalla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari. Qualora la decadenza del contributo avvenga per il mancato raggiungimento della percentuale di frequenza al corso sportivo, il responsabile del beneficiario minorenne è tenuto al versamento all'Associazione sportiva della quota rimanente. Nelle ipotesi di insoluto la Provincia, previa notifica al responsabile del beneficiario minorenne di una diffida ad adempiere, è tenuta a procedere, per la parte di

propria competenza, al recupero del credito mediante l'attivazione della riscossione coattiva con l'addebito di interessi e spese, come previsto dall'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n.7 e s.m..

Le eventuali quote liquidate agli Enti di cui all'articolo 4 dei criteri e non percepite dal soggetto beneficiario mediante la riduzione della quota di iscrizione (in caso di mancata iscrizione o rinuncia) devono essere restituite, dai soggetti di cui all'articolo 4 dei criteri, previa notifica del provvedimento di revoca del contributo nei confronti del beneficiario, da adottarsi in occasione di erogazione del saldo.”.

10. di sostituire il comma 2. dell'articolo 10 nella maniera seguente:

“2. Il saldo del contributo o l'erogazione delle somme spettanti in unica soluzione come previsto al comma 7. bis è erogato dalla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari ai soggetti di cui all'articolo 4, quali beneficiari alternativi dei soggetti minorenni utilmente inseriti in graduatoria, previa comunicazione dell'espletamento delle verifiche da parte dei medesimi soggetti di cui all'articolo 4, sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, pervenute da parte delle singole Associazioni sportive aderenti al progetto.”;

11. di approvare il testo coordinato dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi alle famiglie per la fruizione di servizi sportivi tramite voucher. Progetto denominato "Voucher sportivo per le famiglie". Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, articolo 6 bis (approvati con deliberazione della Giunta provinciale n.1788 di data 6 novembre 2020 e ss.mm.) che comprende le modifiche di cui ai precedenti punti da 1. a 10. e riportate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

12. di dare atto che i presenti criteri trovano applicazione a far data dalle domande di contributo presentate da parte delle famiglie nel periodo compreso tra il 15 maggio 2023 ed il 31 luglio 2023;

13. di dare altresì atto che l'articolo 11, comma 2., oggetto di modifica con i presenti criteri riguardante il recupero delle somme in caso di insoluto, trova applicazione, anche per le domande di contributo presentate in relazione alla precedente stagione sportiva 2022/2023, a far data dall'approvazione del presente provvedimento;

14. di dare atto che resta fermo quant'altro stabilito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1788 di data 6 novembre 2020, modificata con deliberazioni della Giunta provinciale n. 684 di data 3 maggio 2021 e n. 506 di data 31 marzo 2022.

Adunanza chiusa ad ore 09:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato A)

**IL PRESIDENTE**

**Maurizio Fugatti**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL DIRIGENTE**

**Nicola Foradori**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**Progetto denominato “Voucher sportivo per le famiglie”. Criteri e modalità per la concessione di contributi alle famiglie numerose beneficiarie della quota B1) e alle famiglie beneficiarie della quota A) dell’assegno unico provinciale (rispettivamente articolo 2, comma 2 lettera a) e articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg.) per la fruizione di servizi sportivi. Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, articolo 6 bis.**

## **Articolo 1**

### **Finalità**

1. La Provincia autonoma di Trento, di seguito denominata Provincia, per il tramite dell’Agenzia per la coesione sociale, promuove e sostiene ai sensi del primo comma dell'articolo 6 bis della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "la realizzazione di un distretto famiglia per lo sport, volto in particolare a consentire alle famiglie in difficoltà economica e alle famiglie numerose di avvicinarsi allo sport e d’intraprendere percorsi sportivi a favore dei figli".

2. Al fine di promuovere le finalità di cui al suddetto articolo la Provincia, ai sensi del comma 1 ter del medesimo articolo, ripartisce le risorse finalizzate agli interventi sopra descritti per il tramite delle comunità, dei comuni competenti per territorio o da altri enti delegati, con le modalità specificate negli articoli seguenti.

3. Il progetto denominato “Voucher sportivo per le famiglie” è volto a rafforzare il rapporto tra le politiche familiari e le iniziative collegate allo sport tramite l’attivazione di interventi di promozione sportiva per sostenere corsi a favore dei figli minorenni o equiparati, attraverso percorsi di certificazione territoriale quali strumenti di crescita per l’individuo e per lo sviluppo del sistema locale.

## **Articolo 2**

### **Oggetto**

1. L’obiettivo del progetto è quello di sostenere le famiglie in difficoltà economica e le famiglie numerose in possesso dei requisiti specificati all’articolo 3, residenti nei comuni del territorio provinciale, nell’avvicinamento allo sport attraverso il sostegno alla frequenza, da parte dei figli minorenni ed equiparati, di corsi sportivi.

2. I corsi ammissibili a contributo devono prendere in considerazione il periodo temporale riferito alla stagione sportiva della disciplina della Federazione di riferimento e non possono riguardare lezioni singole o pacchetti di lezioni gestiti in autonomia.

## **Articolo 3**

### **Destinatari del contributo**

1. Possono beneficiare del contributo i genitori dei figli minorenni o equiparati che abbiano età pari o superiore agli 8 anni alla data di presentazione della domanda di contributo che hanno presentato:

a) una domanda idonea alla quota dell’assegno unico provinciale a valere per l’anno precedente a quello di presentazione della domanda (articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg) finalizzata a garantire il raggiungimento di una condizione economica sufficiente a soddisfare i bisogni generali della vita del nucleo familiare, contrastando le situazioni di povertà delle famiglie beneficiarie della quota A) dell’assegno unico provinciale.



b) una domanda idonea alla quota dell'assegno unico provinciale a valere per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda (articolo 2, comma 2, lettera a) del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg) per il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti minori equiparati ai minori presentata dalle famiglie numerose, come definite dall'articolo 6, comma 1 della legge provinciale n. 1/2011, beneficiarie della quota B1) dell'assegno unico provinciale.

2. Il contributo è concesso alle famiglie residenti in comuni aderenti al progetto per l'attività sportiva svolta presso le associazioni sportive aderenti al progetto che hanno presentato domanda ai sensi del comma 1, lettere a) e b) del presente articolo e che beneficiano dell'assegno unico provinciale per almeno una mensilità nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

3. Il genitore dei figli minorenni o equiparati richiedente il contributo deve essere in possesso della carta Euregio Family Pass di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2267 di data 16 dicembre 2016 e n. 1872 di data 16 novembre 2017 ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni.

#### **Articolo 4**

##### **Modalità di adesione al progetto da parte dei comuni, delle comunità o altri enti delegati**

1. Possono aderire al progetto le comunità, i comuni o altri enti delegati.

2. I comuni che intendono aderire al progetto devono essere in possesso della certificazione "Family in Trentino" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2103 di data 27 novembre 2015 e eventuali successive modificazioni o devono impegnarsi a conseguire la certificazione entro e non oltre due anni dalla data di adesione al progetto.

3. I soggetti di cui al comma 1 interessati ad aderire al progetto devono presentare alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari un modulo di adesione per la stagione sportiva di riferimento, nel periodo compreso tra il **1° gennaio e il 28 febbraio** di ogni anno. In tale modulo deve essere specificato l'obbligo a gestire direttamente per la parte di competenza le domande di contributo pervenute da parte delle famiglie residenti oppure l'interesse ad avvalersi, per la gestione, di altro ente delegato.

4. Il modulo di adesione può essere:

- a) inviato a mezzo del sistema di interoperabilità PI.TRE;
- b) trasmesso mediante strumenti telematici (posta elettronica all'indirizzo [agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it](mailto:agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it), nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell'amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo);
- c) spedito a mezzo servizio postale con raccomandata A/R;
- d) consegnato a mano presso l'Agenzia per la coesione sociale, Ufficio per le Politiche Familiari, Via Grazioli, n. 1 – 38122 Trento. Il modulo di adesione presentato a mano deve essere consegnato entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile.

#### **Articolo 5**

##### **Modalità di adesione al progetto da parte delle associazioni sportive**

1. Le Associazioni sportive che aderiscono al progetto hanno l'obbligo di partecipare annualmente ad almeno un incontro di formazione organizzato dall'Agenzia per la coesione sociale, a seconda delle tematiche trattate anche in collaborazione con il CONI Trento, su tematiche diverse riguardanti il settore sportivo.

2. Le Associazioni sportive che intendono aderire al progetto devono trasmettere alla comunità, al comune o agli altri enti delegati, nel periodo compreso tra **il 10 marzo e il 15 aprile** di ogni anno, il modulo di adesione contenente l'elencazione dei corsi sportivi che intendono svolgere nella stagione di riferimento e dei costi di iscrizione annuale. Nel medesimo modulo devono essere indicati gli estremi del provvedimento di assegnazione della certificazione "Family in Trentino" oppure l'impegno a conseguirla entro i termini di cui al comma 1. Il modulo di adesione al progetto deve essere trasmesso dalle associazioni sportive all'Ente laddove l'associazione ha la propria sede legale.

3. Le Associazioni sportive, ai fini dell'adesione al progetto, devono essere iscritte al registro C.O.N.I. o facenti capo al Comitato Italiano Paraolimpico (C.I.P.) per lo svolgimento dell'attività sportiva. Per attività sportive si intendono quelle riferite alla pratica dilettantistica di discipline sportive regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) o dalle Discipline Sportive Associate (D.S.A.) o da Enti di promozione sportiva (E.P.S.) riconosciuti dal C.O.N.I. o dal C.I.P..

#### **Articolo 6**

#### **Progetto voucher sportivo e piano strategico straordinario per la famiglia**

1. I soggetti di cui all'articolo 4 e le Associazioni sportive di cui all'articolo 5 contribuiscono alla realizzazione del piano strategico straordinario per la famiglia di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1912 di data 29 novembre 2019.

#### **Articolo 7**

#### **Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo da parte delle famiglie**

1. La domanda di contributo deve essere presentata per ogni figlio minorenni o equiparato da uno dei genitori, anche affidatari, su apposito modulo, approvato con determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la coesione sociale, contenente il nominativo dell'Associazione sportiva prescelta e aderente al progetto ai sensi dell'articolo 5.

2. La domanda di contributo può essere presentata al comune, alla comunità o altro ente delegato aderente al progetto nel periodo compreso tra il **15 maggio e il 31 luglio** di ogni anno, con le modalità di seguito indicate:

- a) trasmessa mediante strumenti telematici (posta elettronica certificata all'indirizzo PEC della comunità, del comune di riferimento o di eventuale altro ente delegato, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale e negli atti attuativi del medesimo);
- b) a mezzo servizio postale con raccomandata A/R indirizzata alla comunità di valle, al proprio comune di riferimento o ad altro Ente delegato;
- c) consegnata a mano alla comunità, al proprio comune di riferimento o ad altro ente delegato; le domande presentate a mano devono essere consegnate entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile.

3. La domanda di contributo, per ogni figlio minorenni del medesimo nucleo familiare, deve contenere l'indicazione dell'associazione sportiva prescelta e la delega al comune al versamento dell'eventuale contributo concesso all'associazione sportiva prescelta.

3. bis. Le famiglie, nel periodo compreso tra il **1° settembre e il 30 settembre** di ogni anno, previa comunicazione ufficiale tramite consegna a mano, tramite pec o tramite raccomandata A/R., da trasmettere all'Ente presso il quale è stata presentata domanda di contributo e, per conoscenza, alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, possono cambiare la scelta dell'Associazione sportiva aderente al progetto e della relativa disciplina purché la sede legale dell'Associazione sportiva prescelta sia nell'ambito del medesimo Ente precedentemente prescelto.

4. La comunità, il comune di riferimento o altro ente delegato deve provvedere a raccogliere le domande di contributo presentate dalle famiglie aventi i requisiti di cui all'articolo 3 dei presenti criteri, a istruire e a verificare la completezza e la regolarità formale della documentazione nonché a redigere due elenchi di soggetti richiedenti contenenti i figli minorenni o equiparati in ordine crescente rispetto alla condizione economica ICEF dei nuclei familiari, determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) e ad inviare gli stessi alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari.

5. Il controllo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 e l'estrapolazione dei dati relativi agli indicatori ICEF sono effettuati dall'Agenzia per la coesione sociale, in accordo con l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (A.P.A.P.I.).

## **Articolo 8**

### **Ammontare del contributo riconosciuto alle famiglie**

1. Il contributo al quale le famiglie beneficiarie possono accedere ai sensi dell'articolo 3 dei presenti criteri è differenziato e precisamente:

- a) per le domande presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg) dalle famiglie che hanno beneficiato della quota A) dell'assegno unico provinciale per almeno una mensilità nel corso dell'anno di presentazione della domanda, il contributo è pari ad euro 200,00 per ciascun figlio minorenne o equiparato;
- b) per le domande presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg) dalle famiglie numerose che hanno beneficiato della quota B1) dell'assegno unico provinciale per almeno una mensilità nel corso dell'anno di presentazione della domanda, il contributo è pari ad euro 100,00 per ciascun figlio minorenne o equiparato.

2. Il nucleo familiare è tenuto a versare all'associazione sportiva la differenza tra quota di tesseramento e corso e la quota del contributo per il quale è stata presentata domanda ai sensi dell'articolo 7; i soggetti di cui all'articolo 4, su delega del medesimo nucleo familiare, sono tenuti a versare l'importo del contributo all'associazione sportiva con le modalità stabilite all'articolo 11.

3. Nel caso in cui il minorenne non sia utilmente collocato nella graduatoria di cui all'articolo 9, il nucleo familiare è tenuto a versare all'associazione sportiva l'importo non pagato.

## **Articolo 9**

### **Approvazione delle graduatorie e concessione dei contributi alle famiglie**

1. Entro 150 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo da parte delle famiglie, come previsto dall'articolo 7, comma 2 dei presenti criteri, il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, con unico

provvedimento, in base agli elenchi pervenuti da parte dei singoli soggetti aderenti di cui all'articolo 4 comma 1, approva le graduatorie relative alle condizioni economiche ICEF di cui all'articolo 3, comma 2 lettere a) e b), entrambe predisposte in ordine crescente rispetto alla condizione economica ICEF e concede i relativi contributi.

2. Le graduatorie, approvate nel rispetto della disciplina in materia di privacy, possono essere comprensive anche di più figli minorenni o equiparati appartenenti al medesimo nucleo familiare.

3. Nel caso di fondi insufficienti per finanziare tutte le domande utilmente collocate nelle graduatorie, è data priorità alle domande di contributo presentate dalle famiglie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); i restanti fondi sono ripartiti in base al numero delle domande di contributo presentate dalle famiglie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) in ordine crescente di indicatore ICEF, garantendo comunque un contributo minimo per ciascun figlio minorenne o equiparato appartenente al nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) pari a 50,00 euro, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. In caso di parità di indicatore ICEF, è preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

4. Nel caso in cui il nucleo familiare sia ammissibile ai benefici sia ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a) che in qualità di il nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), il figlio minorenne o equiparato è inserito in graduatoria con l'indicatore ICEF relativo all'articolo 3, comma 2, lettera a) dei presenti criteri.

5. Sono comunque ammesse a contributo solo le spese effettivamente sostenute da parte del nucleo familiare per il costo di iscrizione annuale all'attività sportiva, al netto di eventuali altri contributi che il nucleo familiare ha ricevuto da Enti pubblici o privati per la medesima iniziativa.

6. Con il medesimo provvedimento di approvazione delle graduatorie sono adottate le eventuali determinazioni in ordine alla non ammissibilità delle domande di contributo presentate dalle famiglie residenti nei comuni aderenti, comunità o enti delegati oltre il termine ultimo o delle domande mancanti dei requisiti formali necessari e/o sprovviste della documentazione prevista a corredo delle stesse.

7. A seguito dell'approvazione delle graduatorie e della concessione dei relativi contributi ai soggetti minorenni beneficiari, la struttura provinciale competente in materia di politiche familiari eroga agli Enti di cui all'articolo 4, in qualità di beneficiari alternativi, l'anticipo pari al 70% dell'importo concesso e il saldo, pari al restante 30%, nell'anno successivo a quello di approvazione delle graduatorie, previa verifica di quanto previsto all'articolo 10, comma 2. dei criteri.

7. bis. Per quanto riguarda le modalità di pagamento ai singoli Enti, nel periodo compreso tra il **1° ottobre e il 31 ottobre** di ogni anno, previa comunicazione tramite pec alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari o tramite consegna a mano, gli stessi possono optare per la liquidazione dell'intero importo in unica soluzione invece che per la liquidazione dell'acconto e del saldo.

8. I soggetti di cui all'articolo 4, a seguito dell'approvazione delle graduatorie e della concessione dei relativi contributi da parte della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, devono trasmettere a ciascuna associazione sportiva aderente al progetto, nel rispetto della disciplina in materia di privacy, l'elenco dei figli minorenni o equiparati che la hanno prescelta nell'ambito della domanda di cui all'articolo 7, comma 1. Nel medesimo elenco deve essere data anche indicazione della quota di contributo concessa ad ogni figlio minorenne di età pari o superiore agli 8 anni.

## **Articolo 10**

### **Termini e modalità di rendicontazione da parte dei soggetti aderenti al progetto**

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1 sono tenuti ad effettuare entro il **31 agosto** dell'anno successivo a quello di approvazione delle graduatorie i controlli annuali sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte delle singole associazioni sportive aderenti al progetto attestanti il numero di minorenni o equiparati beneficiari del contributo, la quota pagata per la partecipazione all'attività e la percentuale di fruizione da parte del singolo minorenne o equiparato di almeno il 70% di frequenza ai corsi di formazione sportiva nella stagione di riferimento.

2. Il saldo del contributo o l'erogazione delle somme spettanti in unica soluzione, come previsto al comma 7. bis, è erogato dalla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari ai soggetti di cui all'articolo 4, quali beneficiari alternativi dei soggetti minorenni utilmente inseriti in graduatoria, previa comunicazione dell'espletamento delle verifiche da parte dei medesimi soggetti di cui all'articolo 4 sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, pervenute da parte delle singole Associazioni sportive aderenti al progetto.

## **Articolo 11**

### **Termini e modalità di erogazione del contributo alle associazioni sportive**

1. I soggetti di cui all'articolo 4 sono tenuti ad erogare alle Associazioni sportive aderenti al progetto, entro il **31 gennaio** dell'anno successivo alla data di approvazione delle graduatorie e della concessione dei relativi contributi, l'anticipo del contributo versato dalla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari. Il saldo del contributo è erogato alle Associazioni sportive da parte dei soggetti di cui all'articolo 4 entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno successivo alla data di approvazione delle graduatorie e della concessione dei relativi contributi, previa presentazione di un registro delle presenze redatto nel corso della stagione sportiva di riferimento, al fine di consentire la verifica dell'effettiva frequenza ai corsi prescelti da parte del figlio minorenne o equiparato utilmente collocato in graduatoria.

2. Il mancato rispetto della percentuale di frequenza pari al 70% (determinata senza tenere conto delle assenze per malattia ed infortunio, opportunamente documentate da apposita certificazione) dell'intero corso sportivo da parte del soggetto minorenne o equiparato, comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo per gli Enti di cui all'articolo 4, in qualità di beneficiari alternativi, di restituire alla Provincia il contributo indebitamente percepito, previa notifica del provvedimento di decadenza adottato dalla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari. Qualora la decadenza del contributo avvenga per il mancato raggiungimento della percentuale di frequenza al corso sportivo, il responsabile del beneficiario minorenne è tenuto al versamento all'Associazione sportiva della quota rimanente. Nell'ipotesi di insoluto la Provincia, previa notifica al responsabile del beneficiario minorenne di una diffida ad adempiere, è tenuta a procedere, per la parte di propria competenza, al recupero del credito mediante l'attivazione della riscossione coattiva con l'addebito di interessi e spese, come previsto dall'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e ss.mm.

Le eventuali quote liquidate agli Enti di cui all'articolo 4 dei criteri e non percepite dal soggetto beneficiario mediante la riduzione della quota di iscrizione (in caso di mancata iscrizione o rinuncia) devono essere restituite dai soggetti di cui all'articolo 4 dei criteri, previa notifica del

provvedimento di revoca del contributo nei confronti del beneficiario, da adottarsi in occasione di erogazione del saldo.

## **Articolo 12**

### **Promozione, diffusione e pubblicizzazione del progetto**

1. Ai fini della promozione e della diffusione del presente progetto, la struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, organizza incontri formativi/informativi sul territorio provinciale riguardanti la certificazione di qualità familiare, con particolare riferimento alla categoria "Associazioni sportive".